

INDICE

GLOSSARIO	3
LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	7
NORME CONTRATTUALI COMUNI	7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio ▶	7
Art. 2 - Altre assicurazioni ▶	7
Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della copertura assicurativa ▶	7
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione ▶	7
Art. 5 - Aggravamento del Rischio ▶	8
Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro ▶	8
Art. 7 - Recesso in caso di vendita a distanza	8
Art. 8 – Durata della Polizza ▶	8
Art. 9 – Oneri fiscali ▶	9
Art. 10 – Foro competente ▶	9
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge ▶	9
Art. 12 - Buona fede	9
Art. 13 - Rinuncia alla rivalsa ▶	9
Art. 14 - Cessione o Alienazione, Fusione o scissione	9
Art. 15 - Cambio sede – trasloco dei Beni Assicurati	9
Art. 16 - Ispezione dei Beni Assicurati ▶	10
Art. 17 – Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ▶	10
Art. 18 – Validità Territoriale ▶	10
COSA ASSICURA LA POLIZZA PROTEZIONE RISCHIO CLIMA	11
Art. 19 – Rischi assicurati ▶	11
Art. 20 – Il Terremoto	11
Art. 21 – L'Alluvione/l'Inondazione/l'Esondazione	11
Art. 22 – Il Franamento	11
Art. 23 – Quali Caratteristiche costruttive deve avere il Fabbricato ▶	12
Art. 24 – Quali fabbricati sono esclusi dall'Assicurazione ▶	12
Art. 25 – Gli Esplosivi, gli Infiammabili e le Merci speciali	12
Art. 26 – Quando sono esclusi i rischi assicurati ▶	13

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	15
Art. 27 – Gli obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro ▶	15
Art. 28 - Conservazione delle tracce del Sinistro e giustificazione della preesistenza	15
Art. 29 - Esagerazione dolosa del danno ▶	15
Art. 30 - Procedura per la valutazione del danno ▶	15
Art. 31 - Mandato dei periti	16
Art. 32 - Valore dei Beni Assicurati e determinazione del danno ▶	16
Art. 33 – Limiti di Indennizzo ▶	17
Art. 34 – Pagamento dell’Indennizzo	17
Art. 35 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza ▶	17

GLOSSARIO

Nel testo che segue, le Definizioni hanno il significato qui precisato:

<i>“Allagamento”</i>	L'accumulo di acqua in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, rigurgito di fogna, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
<i>“Assicurato”</i>	L'Impresa il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che: a) abbia sede legale in Italia o abbia sede legale all'estero, ma con stabile organizzazione in Italia; e b) sia tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese di competenza, ai sensi dell'art. 2188 c.c.; e c) non sia un'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c..
<i>“Assicurazione”</i>	Il contratto di assicurazione, rappresentato dalla Polizza.
<i>“Alluvione/Inondazione/ Esondazione”</i>	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, da qualunque causa provocata, caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'ubicazione/i indicata/e nella scheda tecnica di Polizza. Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione avvenuti durante la Durata dell'Evento, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo evento (singolo Sinistro), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza.
<i>“Attrezzature Industriali e Commerciali”</i>	I beni previsti dall'Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce “B-II”, numero 3) - “Attrezzature Industriali e Commerciali”) del Codice Civile.
<i>“Azienda”</i>	L'attività economica, artigianale, industriale o di servizi, svolta dall'Assicurato presso la/e ubicazione/i indicata/e in Polizza anche se vuote e/o inoccupate, comprese le dipendenze non utilizzate per lo svolgimento dell'attività.
<i>“Beni Assicurati”</i>	I beni previsti dall'Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce “B-II”, numeri 1), 2) e 3)) del Codice Civile: <ul style="list-style-type: none">• Terreni e Fabbricati;• Impianti e Macchinari;• Attrezzature Industriali e Commerciali.
<i>“Contenuto”</i>	I beni previsti dall'Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce B-II, numeri 2) e 3)) del Codice Civile, presenti in Azienda: <ul style="list-style-type: none">• Impianti e Macchinari;• Attrezzature Industriali e Commerciali.
<i>“Contraente”</i>	La persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione. Il Contraente può coincidere con l'Assicurato.
<i>“Durata dell'Evento”</i>	Per la copertura Terremoto : i danni da Terremoto avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile (“singolo Sinistro”), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza;

	<p>Per la copertura Alluvione/Inondazione/Esondazione: i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza;</p> <p>Per la copertura Franamento: i danni da Franamento avvenuti nelle 72 ore successive alla prima manifestazione dell'evento assicurato, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ("singolo Sinistro"), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza.</p>
<i>"Esplosivi"</i>	<p>Le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione; • per azione meccanica o termica esplodono; <p>e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.</p>
<i>"Eventi Assicurati"</i>	Gli eventi indicati all'Art. 19 (Rischi Assicurati).
<i>"Fabbricato"</i>	<p>La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in Polizza, ove l'Assicurato esercita l'attività dichiarata in Polizza.</p> <p>Sono compresi i locali non comunicanti con il Fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura (dipendenze/pertinenze).</p> <p>Sono compresi: tetti, opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; Fissi ed Infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, impianti allarme, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private. In caso di assicurazione di porzione di Fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.</p> <p>Sono esclusi: impianti fotovoltaici e/o solari termici, il valore dell'area e tutto quanto compreso nella definizione di Contenuto.</p>
<i>"Fissi ed Infissi"</i>	I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
<i>"Flash Floods"</i>	Dette anche "bombe d'acqua": rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
<i>"Franchigie"</i>	La parte di Indennizzo, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
<i>"Franamento"</i>	<p>Il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità.</p> <p>Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni da Franamento avvenuti durante la Durata dell'Evento, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono</p>

	attribuiti ad un medesimo evento (singolo Sinistro), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza.
<i>“Impianti e Macchinari”</i>	I beni previsti dall’Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce “B-II”, numero 2) – Impianti e Macchinari) del Codice Civile.
<i>“Indennizzo”</i>	La somma dovuta da SACE BT all’Assicurato in caso di Sinistro, dopo l’applicazione dei Limiti di Indennizzo, Franchigie e/ o Scoperti eventualmente previsti nella scheda tecnica di Polizza.
<i>“Infiammabili”</i>	<p>Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili come Esplosivi, che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gas combustibili; • liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; • ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; • sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili; • sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.</p>
<i>“Intermediario”</i>	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in relazione alla Polizza.
<i>“Limiti di Indennizzo”</i>	L’importo massimo, entro la Somma Assicurata, che SACE BT si impegna a corrispondere in caso di Sinistro.
<i>“Macchinari Elettronici”</i>	Sistemi elettronici di elaborazione dati, personal computers, macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, macchine ed impianti di telecomunicazione, impianti di prevenzione e di allarme e registratori di cassa, bilance e strumenti per la misurazione.
<i>“Merci”</i>	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’attività aziendale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, esclusi Esplosivi, Infiammabili e Merci Speciali.
<i>“Merci Speciali”</i>	Celluloide (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espansive o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.
<i>“Partita/e”</i>	<p>Insieme dei Beni Assicurati.</p> <p>Tutti i Beni Assicurati sono considerati come unica Partita, sulla quale sarà prestata cumulativamente un’unica Somma Assicurata.</p>
<i>“Periodo di Efficacia della Polizza”</i>	La Polizza ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione della Polizza alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita in Polizza, e salvo eventuali sospensioni dell’Assicurazione come previsto in Polizza.

<p><i>“Polizza”</i></p>	<p>La documentazione che rappresenta il contratto di assicurazione. La Polizza è costituita dai seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scheda Tecnica • Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario • Dip • Dip Aggiuntivo • Informativa privacy
<p><i>“Premio”</i></p>	<p>La somma dovuta dal Contraente a SACE BT a titolo di corrispettivo per la copertura assicurativa prevista in Polizza.</p>
<p><i>“Primo Rischio Assoluto”</i></p>	<p>La forma di assicurazione che, in caso di Sinistro, prevede il risarcimento dei danni sino a concorrenza della Somma Assicurata, indipendentemente dal valore complessivo che i Beni Assicurati avevano al momento del Sinistro, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 Codice Civile.</p>
<p><i>“Rischio”</i></p>	<p>La probabilità che si verifichi il Sinistro, causato direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di uno o più degli Eventi Assicurati, in relazione ai Beni Assicurati e i danni che possono derivarne.</p>
<p><i>“SACE BT”</i></p>	<p>SACE BT S.p.A.</p>
<p><i>“Scoperto”</i></p>	<p>La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane sempre a carico dell’Assicurato</p>
<p><i>“Sinistro”</i></p>	<p>Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.</p>
<p><i>“Somma Assicurata”</i></p>	<p>L’importo che coincide al massimo indennizzo che SACE BT può essere chiamata a corrispondere all’Assicurato, per tutti i sinistri verificatisi nel corso dell’e annualità assicurativa. La Somma Assicurata deve intendersi prestata cumulativamente per tutti i Beni Assicurati che, ai fini della presente copertura, sono considerati come unica Partita.</p>
<p><i>“Terremoto”</i></p>	<p>Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</p> <p>Agli effetti della presente copertura assicurativa, i danni da Terremoto avvenuti durante la Durata dell’Evento, che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo evento (singolo Sinistro), purché avvenuti nel Periodo di Efficacia della Polizza.</p>
<p><i>“Valore Commerciale”</i></p>	<p>Il valore che i Beni Assicurati avevano al momento del Sinistro tenuto conto della vetustà degli stessi e del loro deperimento per uso o altra causa.</p>
<p><i>“Valore di ricostruzione”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • per il Fabbricato: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per la riparazione o l’integrale ricostruzione del Fabbricato e delle dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore del terreno su cui insistono i fabbricati; • per il Contenuto: la spesa necessaria per riparare o, se economicamente conveniente, rimpiazzare Impianti e Macchinari e Attrezzature Industriali e Commerciali distrutti o danneggiati con altri, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**NORME CONTRATTUALI COMUNI**

Premesso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- la Polizza è prestata per i Beni Assicurati, considerati come unica Partita su cui è prestata cumulativamente la Somma Assicurata, fatti salvi i Limiti di Indennizzo, gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti in Polizza
- l'Assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la Somma Assicurata o precisato il Massimale e corrisposto il relativo Premio;
- le Definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio ►

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

L'esercizio di attività diversa da quella dichiarata in Polizza è causa di inoperatività della copertura assicurativa.

Art. 2 - Altre assicurazioni ►

Il Contraente deve comunicare per iscritto a SACE BT l'esistenza e la eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio ed in caso di Sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori entro 3 giorni dal giorno in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'Art. 1910 del Codice Civile.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto di assicurazione, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Se il Contraente omette dolosamente di dare la comunicazione di cui sopra ovvero l'Assicurato ha percepito da altri assicuratori indennizzi per l'intero ammontare del danno, **SACE BT non è tenuta a corrispondere l'Indennizzo.**

Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della copertura assicurativa ►

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella scheda tecnica, **se il Premio è stato pagato alla data indicata nella scheda tecnica.** Se il Contraente non paga il Premio entro tale data, **l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il Premio.**

Se SACE BT, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto, non agisce per la riscossione, **la Polizza è risolta di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1453 e seguenti del Codice Civile.** In tal caso, SACE BT avrà diritto al pagamento del Premio scaduto ed al rimborso spese.

Il Premio è sempre determinato per periodo di Assicurazione di un anno e deve essere pagato direttamente a SACE BT.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione ►

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione saranno effettuate per iscritto.

Resta salvo il diritto di SACE BT di modificare le condizioni di Polizza, ove tale modifica sia imposta dalla legge e regolamentazione di volta in volta applicabile, ivi inclusa la normativa applicabile all'assicurazione dei rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici. **In tal caso, SACE BT informerà il Contraente per iscritto, fatto salvo il diritto di recesso di quest'ultimo.**

Art. 5 - Aggravamento del Rischio ►

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta a SACE BT dei mutamenti che aggravano il Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati da SACE BT **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione** ai sensi dell'Art.1898 Codice Civile.

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro ►

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, **il Contraente o SACE BT possono recedere dall'Assicurazione.**

In caso di recesso esercitato da SACE BT, questo ha effetto dopo 30 giorni dalla sua comunicazione; entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, SACE BT rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso.

In caso di recesso esercitato dal Contraente, questo ha effetto dalla data di spedizione della relativa comunicazione di esercizio del diritto di recesso e SACE BT non è tenuta al rimborso della parte di Premio relativo al periodo di Rischio non corso.

Per esercitare il diritto di recesso, **il Contraente deve inviare a SACE BT, entro il termine sopra indicato, la relativa comunicazione di recesso a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC ai seguenti indirizzi:**

- ✓ **se tramite lettera raccomandata a:**

SACE BT S.p.A.

Piazza Poli, 42

00187 Roma

- ✓ **se tramite PEC: sacebt@pcert.postecert.it**

Art. 7 - Recesso in caso di vendita a distanza

In caso di vendita a distanza, **il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione della Polizza** ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale di Polizza.

SACE BT rimborsa la quota di Premio, al netto delle imposte, per il periodo di Efficacia della Polizza non goduto.

In conformità all'art. 67 duodecies par. 5, lettera c) del Codice del Consumo, **il diritto di recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura.**

Il Contraente, per esercitare il diritto di recesso, deve inviare a SACE BT, entro il termine previsto, la relativa comunicazione di recesso a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC ai seguenti indirizzi:

- ✓ **se tramite lettera raccomandata a:**

SACE BT S.p.A.

Piazza Poli, 42

00187 Roma

- ✓ **se tramite PEC: sacebt@pcert.postecert.it.**

Art. 8 – Durata della Polizza ►

La Polizza è valida per il periodo indicato sulla scheda tecnica di Polizza.

La Polizza non prevede il tacito rinnovo e cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o la Polizza si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, come indicato nella scheda tecnica di Polizza, nel quale caso essa coincide con la durata della Polizza.

Art. 9 – Oneri fiscali ►

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente ►

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del convenuto.

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è **obbligatorio ricorrere alla mediazione civile** (d.lgs. n. 28/2010, modificato dal D.L. n. 69/2013 e convertito con modificazioni in legge n. 98/2013). La domanda di mediazione va presentata presso un organismo di mediazione accreditato presso il ministero della giustizia, nel luogo del giudice competente territorialmente. Solo se la mediazione non dà esiti positivi è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge ►

Per tutto quanto non disciplinato nelle presenti condizioni di assicurazione, si applica la legge italiana.

Art. 12 - Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni da parte del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio all'atto della stipulazione della presente Polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'Indennizzo dei danni, **a condizione che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e che il Contraente corrisponda a SACE BT il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva**, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata ed è stata resa nota a SACE BT o quest'ultima ne è venuta a conoscenza.

Art. 13 - Rinuncia alla rivalsa ►

SACE BT rinuncia – **salvo il caso di dolo** – al diritto di surrogazione, previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, delle società controllate e/o collegate, dei suoi familiari, soci ed amministratori, **a condizione che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti dei medesimi.**

Art. 14 - Cessione o Alienazione, Fusione o scissione

In caso di cessione o alienazione, parziale o totale dell'Azienda, oppure di fusione o scissione della stessa, è facoltà di SACE BT recedere dalla presente copertura assicurativa. Resta in ogni caso salva la facoltà di SACE BT di modificare unilateralmente le condizioni di Polizza, entro il trentesimo giorno dalla comunicazione dell'evento da parte del Contraente o dal momento in cui ne è venuta a conoscenza.

In caso di modifica delle Condizioni di Assicurazione da parte di SACE BT a seguito di detti eventi, ne verrà data comunicazione scritta al Contraente e quest'ultimo avrà facoltà di recedere dall'Assicurazione entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione con le medesime modalità previste in caso di recesso per sinistro. In caso di recesso del Contraente, SACE BT provvederà al rimborso della parte di Premio, al netto delle imposte e delle spese di emissione, relativa al periodo di Rischio non corso. In caso di proseguimento del rapporto contrattuale, l'Assicurazione sarà disciplinata dalle nuove condizioni di assicurazione.

Art. 15 - Cambio sede – trasloco dei Beni Assicurati

Qualora un'ubicazione dell'Azienda indicata in Polizza venga trasferita, **fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento del rischio, l'Assicurazione è operante**, durante il trasloco, sia per il precedente indirizzo sia per quello nuovo, **per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento** inviata dal Contraente, a condizione che la nuova sede sia ubicata nel territorio italiano.

Trascorso tale periodo, la copertura assicurativa è operante solamente in relazione alla nuova sede dell'Azienda.

Se la nuova sede determina una diminuzione del rischio, SACE BT adeguerà il premio delle rate successive, se la Polizza prevede un frazionamento diverso dall'annualità.

Art. 16 - Ispezione dei Beni Assicurati ►

Nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui è tenuta SACE BT, l'Assicurato riconosce alla stessa la facoltà di controllare la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rilasciate, anche mediante verifiche da effettuarsi presso le sedi dell'Assicurato stesso con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

L'esercizio di tale diritto non libera né il Contraente né l'Assicurato da alcuno dei propri obblighi.

Art. 17 – Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ►

A parziale deroga dell'Art. 1900 Codice Civile, SACE BT risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato devono rispondere a norma di legge.

Art. 18 – Validità Territoriale ►

L'Assicurazione è valida esclusivamente per i Rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

COSA ASSICURA LA POLIZZA PROTEZIONE RISCHIO CLIMA**Art. 19 – Rischi assicurati ►**

SACE BT indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati in seguito a:

- Terremoto;
- Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- Franamento.

(gli "Eventi Assicurati")

L'indennizzo sarà corrisposto fino alla Somma Assicurata indicata in Polizza ed a Primo Rischio Assoluto.

In nessun caso SACE BT pagherà, per singolo Sinistro e per annualità assicurativa, un importo maggiore della Somma Assicurata.

La Somma Assicurata deve intendersi prestata cumulativamente per tutti i Beni Assicurati che, ai fini della presente copertura, sono considerati come unica Partita.

Le coperture assicurative sono prestate per l'attività dell'Azienda prevista in Polizza, che deve:

- coincidere con quella/e dichiarata/e al momento dell'acquisto della Polizza;
- essere quella cui è destinato il/i Fabbricato/i comprese le strutture accessorie, ed il Contenuto presenti presso l'Azienda.

La Società indennizza inoltre:

REC004 - gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano l'assicurazione. **Limiti e franchigie come da Prospetto Riepilogativo.**

Facciamo un esempio su cosa si intende per assicurazione a Primo rischio assoluto:

Valore dei Beni Assicurati	Somma Assicurata	Importo del danno	Importo indennizzato applicando il Primo Rischio Assoluto
300.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Art. 20 – Il Terremoto

SACE BT indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati causati da Terremoto.

È compreso anche l'Indennizzo per i guasti / danni ai Beni Assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (Art. 1914 del Codice Civile).

Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 21 – L'Alluvione/Inondazione/Esondazione

SACE BT indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati causati da Alluvione/Inondazione/Esondazione.

È compreso anche l'Indennizzo per i guasti/danni ai Beni Assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (Art. 1914 del Codice Civile).

Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 22 – Il Franamento

SACE BT indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati per effetto di Franamento.

È compreso anche l'Indennizzo per i guasti/danni ai Beni Assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (Art. 1914 del Codice Civile).

Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti come da Prospetto Riepilogativo.

Art. 23 – Quali Caratteristiche costruttive deve avere il Fabbricato ►

L'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della Polizza, che il Fabbricato, anche quando non è assicurato:

- sia adibito esclusivamente all'attività dell'Azienda indicata in Polizza, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- il Fabbricato e l'intero edificio di cui fosse porzione abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili.
Per strutture portanti verticali si intendono: muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del Fabbricato e i carichi dovuti al Contenuto e/o a Mercì;
- sia ubicato nel territorio della Repubblica Italiana;
- si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- sia stato costruito, ristrutturato o comunque modificato, in maniera conforme alle norme tecniche di legge e di eventuali atti, ordini, autorizzazioni e/o provvedimenti di ogni genere resi dalle autorità locali competenti, soprattutto in considerazione del Rischio sismico, relativo alle costruzioni, ristrutturazioni o modifiche in vigore alla data di costruzione o intervento sullo stesso e sia stato adeguato ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione /ristrutturazione dello stesso;
- sia stato costruito, ristrutturato o eventualmente modificato, con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse.

Art. 24 – Quali fabbricati sono esclusi dall'Assicurazione ►

L'Assicurazione è prestata alla condizione essenziale che l'Attività assicurata non venga esercitata in:

- fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali atti, ordini, autorizzazioni e/o provvedimenti di ogni genere resi dalle autorità locali competenti relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità;
- fabbricati costruiti in aree golenali;
- fabbricati gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Art. 25 – Gli Esplosivi, gli Infiammabili e le Mercì speciali

L'esistenza nei locali dell'Azienda di infiammabili, Mercì Speciali ed Esplosivi influisce sulla valutazione del Rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in Polizza.

È tuttavia tollerata, in quanto non ha influenza nella valutazione del Rischio e quindi non deve essere dichiarata, l'esistenza di:

- a) Infiammabili: contenuti in serbatoi completamente interrati, negli impianti di sicurezza o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore; altrimenti riposti, e sempreché l'attività assicurata non ne preveda esplicitamente l'esclusione per non più di 400 kg;
- b) Mercì Speciali: per non più di 250 kg;
- c) Esplosivi: per non più di un 1 kg.

Art. 26 – Quando sono esclusi i rischi assicurati ►**Esclusioni generali. SACE BT non indennizza i danni:**

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, di occupazione militare, di invasione, di atti di terrorismo, di sabotaggio organizzato, di atti vandalici o cagionati da atti dolosi in genere;
- verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché da contaminazioni radioattive;
- causati da o dovuti a dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- causati dalla condotta umana;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Sinistro sui Beni Assicurati;
- da fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Sinistro sui Beni Assicurati;
- causati da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste;
- causati da gelo o neve;
- cedimento e/o smottamento del terreno se non causato da Franamento;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni Assicurati;
- causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Sinistro sui Beni Assicurati;
- ai Beni Assicurati posti all'aperto eccetto gli impianti fissi per natura e destinazione;
- relativi a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofici – e/o in ogni caso danni – non espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli Eventi Assicurati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni da interruzione dell'attività);
- alle Merci;
- a recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, camini, tende, tendoni, impianti ed attrezzature sportive all'aperto, impianti dedicati a produzione di energia alternativa (compresi i pannelli solari o impianti fotovoltaici), antenne e installazioni a servizio;
- a fabbricati o tettoie aperte su uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistri e da quanto in essi contenuto;
- a boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati;
- ad aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell'attività esercitata e dichiarata in Polizza. Sono tuttavia assicurati, anche se iscritti al P.R.A., i veicoli identificati all'art. 58 del Codice della strada, comma 2 lettera c) e successive modifiche e integrazioni (macchine operatrici, carrelli);
- a beni mobili o immobili in leasing e/o noleggio, anche presso terzi;
- causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Esclusioni specifiche all'evento Terremoto

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi:

- i danni da penetrazione di acqua marina;
- i danni da maremoto, marea, mareggiata;
- i danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza;
- i danni da valanghe o slavine;
- i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni da incendio, esplosione o scoppio anche se conseguenti a Terremoto;

- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza;

Esclusioni specifiche agli eventi Alluvione/Inondazione/Esondazione

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi:

- i danni da Allagamento;
- i danni da *Flash Floods*;
- i danni da penetrazione di acqua marina;
- i danni da maremoto, marea, mareggiata;
- i danni da variazione della falda freatica;
- i danni da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
- i danni da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'evento;
- i danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- i danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i costi e/o le spese di demolizione e sgombero;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Esclusioni specifiche all'evento Franamento

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi:

- i danni da Terremoto;
- i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- i danni da distacco di roccia graduale;
- i danni da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- i danni da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- i danni da incendio, esplosione e scoppio anche se conseguenti a Franamento;
- i costi e/o le spese di demolizione e sgombero;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**Art. 27 – Gli obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro ►****In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:**

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e/o salvare i Beni Assicurati;
- b) denunciare il Sinistro a SACE BT, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, specificando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno, inviandone copia a SACE BT;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei Beni Assicurati perduti o danneggiati o sottratti, mettendo comunque a disposizione di SACE BT registri, conti, fatture o qualunque documento che possa risultare utile ai fini delle verifiche o indagini.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Per denunciare il sinistro, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia del Sinistro allegato ed inviarlo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, a:

- email: sinistri@sacebt.it
- PEC: sacebtsinistriadb@sacebt.it

In alternativa, l'Assicurato può denunciare il Sinistro accedendo in qualsiasi momento attraverso la sua area riservata sul sito www.sacebt.it.

Art. 28 - Conservazione delle tracce del Sinistro e giustificazione della preesistenza**Il Contraente e l'Assicurato:**

- (i) **sono obbligati a conservare le tracce e resti del Sinistro fino a liquidazione del danno**, senza avere in nessun caso, per tale obbligo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
- (ii) fino alla chiusura della liquidazione, **devono tenere a disposizione**, tanto di SACE BT, quanto dei periti, i **suoi registri e libri, i titoli di proprietà, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento;**
- (iii) **devono, a richiesta, giustificare, anche con altri mezzi, l'esistenza, la quantità ed il valore dei Beni Assicurati al momento del Sinistro, la realtà e l'importanza del danno, fornire ogni chiarimento che venisse richiesto**, tanto da SACE BT, quanto dai periti, reclamare dai terzi le copie e duplicati dei documenti originali che essi stessi non potessero presentare e dare a SACE BT ed ai periti piena facoltà di esperire ogni e qualsiasi investigazione al riguardo.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.**Art. 29 - Esagerazione dolosa del danno ►**

Se il Contraente o l'Assicurato esagerano dolosamente l'ammontare del danno dichiarando Beni Assicurati distrutti che non esistevano al momento del Sinistro od occulta, sottrae o manomette i Beni Assicurati salvati, adopera a giustificazione mezzi e/o documenti menzogneri e/o fraudolenti, manomette e/o altera dolosamente le tracce e gli indirizzi del Sinistro e/o facilita il progresso di questo, **decade da ogni diritto all'Indennizzo.**

Art. 30 - Procedura per la valutazione del danno ►

La valutazione dell'ammontare del danno viene concordata tra SACE BT e l'Assicurato (o una persona da lui nominata). SACE BT può decidere di affidarla a un fiduciario da essa nominato.

In mancanza di accordo tra SACE BT e l'Assicurato, la valutazione dell'ammontare del danno viene concordata tra due periti nominati rispettivamente uno da SACE BT ed uno dall'Assicurato.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo.

Se SACE BT o l'Assicurato non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

SACE BT ed il Contraente sostengono ciascuna le spese del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a SACE BT e per metà al Contraente che conferisce a SACE BT la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare detta quota dall'Indennizzo dovutogli.

Art. 31 - Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle informazioni fornite e le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato rispettivamente in relazione alla Polizza e al Sinistro e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 35 – Gli obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro;
- 3) verificare la quantità, la qualità e l'esistenza dei Beni Assicurati, illesi, distrutti od avariati;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero in conformità alle disposizioni che seguono.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per SACE BT ed uno per il Contraente/Assicurato.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per SACE BT e per l'Assicurato, i quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 32 - Valore dei Beni Assicurati e determinazione del danno ►

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:

A. per il Fabbricato, stimando:

- 1) la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area ("Valore di ricostruzione");
- 2) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo il deprezzamento di cui alla stima 2) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero Indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altre località italiane, entro due anni dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per SACE BT;

B. per gli Impianti/Macchinari e per le Attrezzature Industriali/Commerciali, stimando:

- 1) il valore di rimpiazzo dei Beni Assicurati al momento del Sinistro, di beni nuovi uguali ai Beni Assicurati o, in mancanza, di beni equivalenti per uso, qualità e funzionalità ai Beni Assicurati ("**Valore di ricostruzione**");
- 2) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima 2), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Per i Beni Assicurati danneggiati, fuori uso od inservibili prima del Sinistro, l'Assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero Indennizzo purché proceda al rimpiazzo dei Beni Assicurati entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per SACE BT.

Finché ciò non avviene, SACE BT limita l'Indennizzo al Valore Commerciale.

SACE BT procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di Indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;

B1. per Impianti/Macchinari elettronici:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del Sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al comma 1 decurtato dell'importo di cui al comma 2;

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 3) si stima il valore del bene assicurato al momento del Sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al comma 3 decurtato dell'importo di cui al comma 4.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione del bene danneggiato sono superiori al costo di rimpiazzo a nuovo del medesimo.

Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Qualora trattasi di apparecchiature che non siano in stato di attività, il risarcimento verrà effettuato sulla base del valore allo stato d'uso di conservazione e di ogni altra circostanza concomitante.

Art. 33 – Limiti di Indennizzo ►

SACE BT non può in nessun caso essere chiamata a liquidare per tutti i Beni Assicurati un importo superiore alla Somma Assicurata, salvo quanto stabilito dall'Art. 1914 (Obbligo di Salvataggio) del Codice Civile.

Art. 34 – Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della copertura assicurativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **SACE BT deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato** (in quest'ultimo caso sempre che non sia stata fatta opposizione) e **si sia verificata la titolarità dell'interesse Assicurato.**

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro ovvero venga notificato a SACE BT un provvedimento giudiziario o altro atto relativo al Sinistro nei modi stabiliti dalla legge, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non sia determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

Art. 35 – Titorialità dei diritti nascenti dalla Polizza ►

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato/Contraente e/o da SACE BT, come applicabili.

Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnazione.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

FEAC SIMILE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le clausole sotto specificate:

- Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio**
- Art. 2 - Altre assicurazioni**
- Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della copertura assicurativa**
- Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**
- Art. 5 - Aggravamento del Rischio**
- Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro**
- Art. 8 – Durata della Polizza**
- Art. 9 - Oneri fiscali**
- Art. 10 - Foro competente**
- Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**
- Art. 13 - Rinuncia alla rivalsa**
- Art. 16 - Ispezione dei Beni Assicurati**
- Art. 17 - Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato**
- Art. 18 - Validità Territoriale**
- Art. 19 - Rischi assicurati**
- Art. 23 – Quali caratteristiche costruttive deve avere il Fabbricato**
- Art. 24 – Quali fabbricati sono esclusi dall'Assicurazione**
- Art. 26 – Quando sono esclusi i rischi assicurati**
- Art. 27 – Gli obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**
- Art. 29 - Esagerazione dolosa del danno**
- Art. 30 - Procedura per la valutazione del danno**
- Art. 32 - Valore dei Beni Assicurati e determinazione del danno**
- Art. 33 – Limiti di Indennizzo**
- Art. 34 – Pagamento dell'Indennizzo**

Il Contraente conferma altresì le "Dichiarazioni" da lui rese agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

IL CONTRAENTE
